



Rep. Ord. N° 840 del 20/12/2016

**Oggetto:** Regolamentazione della circolazione e della sosta in via Cima Gogna

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- sono giunte alla Direzione Mobilità e Trasporti segnalazioni di veicoli in sosta irregolare in via Cima Gogna causando difficoltà di transito per i veicoli che la percorrono;
- con Delibera n.53 del 02/04/2015 del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale via Cima Gogna è presente nell'elenco delle vie di uso pubblico;

### Considerato che:

- via Cima Gogna ha carattere esclusivamente residenziale e risulta priva di marciapiedi su entrambi i lati della carreggiata;
- i residenti parcheggiano impropriamente l'autovettura fuori dalle proprietà private e quindi lungo la strada;
- la presenza di auto in sosta lungo la strada non consentono ai residenti di poter manovrare con le auto l'ingresso e l'uscita dai propri passi carrabili;

**Verificato che** la presenza di sosta in entrambi i lati genera problemi di scorrimento e di sicurezza soprattutto in caso di emergenza;

**Riconosciuto** quindi la necessità di inibire la sosta permanentemente con rimozione coatta del veicolo in entrambi i lati di via Cima Gogna;

### Visto:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";



## ORDINA

### **Fissare il divieto di sosta permanente con rimozione coatta del veicolo in entrambi i lati di via Cima Gogna.**

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata, subordinatamente alla posa della segnaletica.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale da parte della Direzione LLPP, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 24/10/2000.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile ed al Corpo di Polizia Municipale .

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Polizia Municipale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte ai punti, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 20 dicembre 2016

IL DIRIGENTE  
*Arch. Loris Sartori*